



FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RIVISTA TRIMESTRALE
FONDATA NEL 2001

Spedizione in abbonamento postale
45% Articolo 2, c.20/b Legge 662/96

Milano
euro 15,00

3° trimestre 2008 anno 8°

ISSN 1592-9353

Luglio - Agosto - Settembre 2008

SOMMARIO

Approfondimenti

Criticità dei modelli organizzativi e di gestione della sicurezza: le valutazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro

(V. Riganti, C. Di Girolamo, M. Bonacci)

Introduzione	3
Raffineria Umbria Olii di Campello sul Clitunno	3
Cantieri Navali di Viareggio	4
Stabilimento Ilva di Taranto	4
Stabilimento Simmel Difesa di Colferro	4
Società Truck Center - Molfetta	5
Stabilimento ThyssenKrupp di Torino	5
Conclusioni	6
Bibliografia:	6
Note	7

Dalla "Legge Merli" al d. lsgl. 4/2008: aspetti tecnici dei reflui idrici e del loro trattamento - parte II

(V. Riganti)

Le nuove definizioni del d. lsgl. 4/2008	8
La definizione di scarico e il trattamento di rifiuti presso gli impianti di tratta- mento delle acque reflue urbane	8
L'ammissibilità negli impianti di "materiali e rifiuti"	9
Gli idrocarburi nei fanghi	9
La tariffa	10
I rifiuti triturati	10
I valori limite	10
Il divieto di diluizione	11
Scarichi degli allevamenti di bestiame	11
Sui fanghi di depurazione	12
Il silenzio-assenso	12
Altre modifiche di carattere amministrativo	12
Conclusioni	12
Note	13

DALLA PRIMA PAGINA

SOMMARIO

Approfondimenti

Testo Unico Sicurezza - Titolo II - Luoghi di lavoro (V. Panzeri).....14

Normativa nazionale

Aumenta il contributo CONAI per la plastica16
Centri di raccolta dei rifiuti urbani.....16
Rumore e vibrazioni: linee guida.....16
Comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS.....17
Nuova versione della denuncia di infortunio on-line17
Legge n. 133 del 6 agosto 2008.....17
Elenco nazionale dei Medici competenti17

Normativa comunitaria

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri dell'UE20
Materiali e oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti.....20

Note giurisprudenziali

Illecito trasporto di rifiuti.....22
Sulla responsabilità del datore di lavoro e dell'addetto alla sicurezza.....22
Un altro caso di infortunio in itinere23

COMITATO SCIENTIFICO

Vincenzo Riganti

Ordinario di chimica merceologica - Università di Pavia
Presidente del Comitato scientifico Irsi srl (Istituto ricerche sicurezza industriale, per l'ambiente e la medicina del lavoro) - Milano

Luigi Pozzoli

Professore a contratto presso Università dell'Insubria, Varese -
Responsabile Settore Igiene Industriale Irsi srl - Milano

Elio Giroletti

Dip. di Fisica Nucleare e Teorica - Università di Pavia

Paolo Trucco

Professore associato di sicurezza ed ergotecnica presso
Politecnico di Milano - Dip. Ing. gestionale

ABBONAMENTO ANNO 2008

Prezzo: Euro 50,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'Amministrazione:

Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di un Collegio di Referee

La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non implica

adesione della Direzione della Rivista alle opinioni espresse dai Collaboratori

Gli scritti si pubblicano perciò sotto l'esclusiva responsabilità degli Autori

Gli articoli non pubblicati si restituiscono

L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:

Folium - Responsabile dati personali Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 Milano

Le informazioni relative ai dati personali custodite nel nostro archivio elettronico, di cui garantiamo massima riservatezza e non cessione a terzi, verranno utilizzate unicamente per la gestione delle nostre iniziative editoriali (D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Registrazione Trib. di Milano al n. 174 del 26 marzo 2001

Iscrizione Registro nazionale stampa (legge n. 416 del 5 agosto 1981, art. 11) n. 14403 del 2001

ROC n. 5994 - ISSN 1592-9353

Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale - 45%- Art. 2 c. 20/b legge 662/1996 - Milano

Grafica: interna

Stampa: in proprio

Editrice: IRSI srl - Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Direttore Responsabile - Mario E. Meregalli

Direttore - Coordinatore - Vincenzo Riganti

SEZIONI:

Medicina del lavoro - Attilio Catellani

Igiene industriale - Luigi Pozzoli

COLLABORATORI REDAZIONALI:

Veronica Panzeri - Irsi srl - Milano

Claudia Sangalli - Irsi srl - Milano

Direzione Redazione e Amministrazione

Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO

tel. 02/5516108 fax. 02/54059931

email. info@folium.it - sito. www.folium.it

In copertina: Frammento - Pittore Agostino Ferrari - Milano



FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

Criticità dei modelli organizzativi e di gestione della sicurezza: le valutazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro.

V. Riganti (*), C. Di Girolamo (**), M. Bonacci (***)

(*) Docente nelle Università di Pavia e dell'Insubria, (**) Docente a contratto nell'Università dell'Insubria, (***) Docente a contratto nell'Università di Perugia

Introduzione

Uno dei punti di maggiore interesse del nuovo testo unico di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, No. 81 (1), riguarda quanto collegato alla valutazione dei rischi, previsti al capo III, sezione II, che nello specifico consta di tre articoli: 28, 29 e 30. In particolare, l'art. 30 disciplina i modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs N. 231/2001, in relazione ai reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Ora secondo la suddetta disciplina, seppure in sede di prima applicazione, il legislatore italiano ha stabilito che i modelli di organizzazione aziendale della sicurezza definiti in conformità alle Linee guida UNI-INAIL (2) o al BS-OHSAS 18001 (3) si possano presumere rispondenti ai requisiti di cui al citato art.30, per le parti pertinenti, rendendo possibile, quindi, la scriminante rappresentata dall'aver attuato, efficacemente gestito e controllato un modello organizzativo atto ad impedire i reati-presupposto. In generale, un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) può essere definito come "la parte del sistema complessivo di gestione che facilita la gestione dei rischi associati con l'attività dell'Azienda. Questo include la struttura organizzativa e le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per lo sviluppo, l'attuazione, il conseguimento, la revisione e il mantenimento della politica della Sicurezza dell'Azienda". In modo specifico tale sistema di gestione è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l'impresa/organizzazione si è data in una efficace prospettiva costi/benefici; proprio l'implementazione in ambito aziendale di un tale sistema, infatti, si propone di:

- ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);
- aumentare l'efficienza e le prestazioni dell'impresa/organizzazione;

- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- migliorare l'immagine interna ed esterna dell'impresa/organizzazione, ecc.

In modo particolare, l'efficace gestione della sicurezza da parte del datore di lavoro richiede in modo prevalente il sostegno e l'impegno dei dipendenti, in tal senso le conoscenze e l'esperienza dei lavoratori vanno considerate come risorse necessarie per lo sviluppo di un adeguato SGSL. A parere degli scriventi uno degli elementi maggiormente qualificanti l'efficacia di un sistema di gestione è costituito dal coinvolgimento, dalla partecipazione e dalla consapevolezza dei lavoratori all'interno dell'azienda indipendentemente dalla funzione e dal livello gerarchico occupato dagli stessi nella realtà aziendale. In quest'ottica il ruolo della formazione/informazione dei lavoratori assume sicuramente un aspetto prevalente nella realizzazione da parte del datore di lavoro degli obiettivi di salute e sicurezza nella propria realtà produttiva. Purtroppo va registrato che proprio in quest'ambito sono concentrate le maggiori criticità nella realizzazione da parte del datore di lavoro di modelli organizzativi aziendali efficaci e nell'applicazione, ove richiesti ovvero esistenti, di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro. Quanto ora asserito è, altresì, desumibile dalla relazione approvata in data 20 marzo 2008 dalla Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro istituita nella XV legislatura. Qui di seguito riportiamo le risultanze di alcuni sopralluoghi svolti dai componenti della Commissione, ritenendo che esse contengano alcuni elementi utili per individuare le citate criticità derivanti dalla mancata ovvero incompleta applicazione di adeguati modelli organizzativi e gestionali in ordine alla valutazione dei rischi e ai programmi di misure opportune volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza adottati.

Raffineria Umbria Olii di Campello sul Clitunno

In data 4 dicembre 2006 la missione della Commissione in Umbria, finalizzata ad effettuare accertamenti circa l'infortunio mortale verificatosi in data 25 novembre 2006, a seguito dell'esplosione avvenuta all'interno della raffi-

neria Umbria olii, localizzata nel comune di Campello sul Clitunno, ha evidenziato che l'incidente in questione si è verificato mentre erano in corso dei lavori per la realizzazione di passerelle metalliche da porre alla sommità dei silos, lavori che stava effettuando una squadra di cinque operai della ditta Manili impianti, con sede legale a Narni; verosimilmente tale incidente è stato causato dalla perforazione con fiamma ossidrica di un silos contenente circa 6.000 quintali di olio vegetale, che ha generato un incendio di vaste dimensioni, in cui sono rimasti coinvolti tutti i componenti della squadra; in particolare quattro sono deceduti ed uno è rimasto ferito. Dalle relative audizioni effettuate dalla Commissione è emersa una discrasia tra la dichiarazione rilasciata dall'impresa, ai sensi del DPR n. 203 del 1988, in merito al ciclo produttivo - il cosiddetto Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - in cui è stato dichiarato il solo trattamento di olio lampante (che in sé non presenta un alto rischio di infiammabilità) e la presenza nel processo lavorativo di olio di sansa grezzo (4), non segnalata dall'azienda e non riscontrata dagli organismi di controllo prima dell'incidente, suscettibile di emettere il solvente di estrazione, esano (rilevato anche nelle analisi effettuate nell'aria e nell'acqua subito dopo l'incidente) che presenta invece un elevato grado di infiammabilità. Va, inoltre, rilevato che i lavori di manutenzione effettuati ad opera della ditta appaltatrice avrebbero reso necessaria l'effettuazione di una preventiva informativa (formazione/informazione) da parte dell'azienda titolare dell'impianto circa la presenza di una situazione a rischio, ed in particolare circa la presenza di sostanze gassose altamente infiammabili (nella specie di esano) nei silos sui quali veniva effettuato l'intervento, che peraltro richiedeva l'uso di fiamma ossidrica, suscettibile quindi di determinare l'innescò dell'esplosione, purtroppo drammaticamente verificatasi. È verosimile che nel caso di specie tale obbligo informativo non sia stato adempiuto integralmente.

Cantieri Navali di Viareggio

La Commissione d'inchiesta ha svolto, nel maggio 2007, accertamenti in merito all'incidente mortale avvenuto presso i cantieri navali di Viareggio, nel quale ha perso la vita un operaio sudafricano a seguito di una caduta da un'impalcatura del cantiere navale in cui lavorava. Dalle audizioni effettuate emerge che in taluni cantieri navali di Viareggio si fa un ampio ricorso al modulo del subappalto, che in taluni casi arriva fino alla terza o alla quarta "generazione", con la conseguenza che tale organizzazione del lavoro è suscettibile di determinare non pochi problemi sul piano della sicurezza, atteso che diventa difficile coinvolgere nella prevenzione ditte "esterne" presenti nel cantiere, spesso impegnate contemporaneamente a svolgere lavorazioni tra di loro incompatibili (in molti casi sulla stessa imbarcazione).

Un altro profilo critico emerso nelle audizioni effettuate è

quello attinente l'orario di lavoro, che in parte risulta connesso, per taluni profili, alla tematica del subappalto; in particolare la contemporanea presenza di ditte sui cantieri favorisce le possibili situazioni di abuso circa l'orario di lavoro, che possono diminuire il livello di attenzione degli operatori, con tutti i conseguenti pregiudizi sul piano della sicurezza. Infine, va opportunamente segnalato che un ulteriore elemento, prospettato dal rappresentante della Asl di Lucca nel corso delle audizioni, riguarda l'eccessiva frammentazione delle competenze degli organi di vigilanza in materia di sicurezza e la mancanza di efficaci moduli di coordinamento.

Stabilimento Ilva di Taranto

In data 7 e 8 ottobre 2007, la Commissione d'inchiesta ha svolto a Taranto l'attività di accertamento in ordine all'incidente che ha determinato la morte, in data 1 agosto 2007, di un operaio schiacciato da due tubi a seguito del malfunzionamento del sistema di arresto automatico del carroponete, analogamente a quanto accaduto un anno prima, il 18 aprile 2006, ad un altro operaio di 33 anni, morto nello stesso reparto per essere stato investito da una nube tossica mentre era impegnato assieme ad altri suoi tre colleghi nella sostituzione di una valvola alla rete gas in prossimità di una centrale elettrica, all'interno dello stabilimento siderurgico dell'Ilva. Nel corso delle audizioni effettuate è emerso che si sono verificati precedentemente presso l'azienda in questione incidenti simili, che solo per circostanze fortuite non hanno avuto conseguenze tragiche; in particolare 15 giorni prima dell'ultimo infortunio mortale si era verificato un episodio analogo che fortunatamente non ha avuto conseguenze di danno su persone. Il susseguirsi di incidenti simili nella stessa azienda pone interrogativi circa l'effettiva funzionalità, nel caso di specie, del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa (SPP), che avrebbe dovuto integrare il documento di valutazione dei rischi alla luce degli eventi infortunistici (5) simili avvenuti nel reparto di cui trattasi. Sarebbe stata comunque necessaria l'adozione di ulteriori misure preventive, anche alla luce di specifici incidenti pregressi che a prescindere dalle conseguenze derivanti dagli stessi (taluni, come precisato, sono rimasti senza conseguenze per un mero caso fortuito) avrebbero dovuto focalizzare una maggiore attenzione su taluni profili rilevanti per la sicurezza.

Stabilimento Simmel Difesa di Colleferro

In data 16 ottobre 2007 è stato effettuato dalla Commissione in questione un sopralluogo presso lo stabilimento Simmel Difesa di Colleferro (6) nel quale si è verificata una violenta esplosione che ha provocato la morte di un dipendente ed il ferimento di un secondo operaio che ha riportato ustioni gravi sul 60 per cento del corpo. A seguito dell'esplosione, si è propagato un incendio che ha provocato il ferimento di altri 11 operai che

hanno riportato lesioni lievi, con una prognosi da uno a dieci giorni. L'incidente è avvenuto nel reparto "Miscele illuminanti" (denominato 50/29) dove speciali macchinari miscelano il nitrato di sodio, il clorato di potassio e il magnesio per i mortai che servono proprio per illuminare. Nel reparto in questione l'incidente avveniva, quindi, per la miscelazione di queste sostanze, ossia la polvere di magnesio, che è infiammabile, con un comburente che è il nitrato di sodio. Le munizioni, di circa 70 centimetri, secondo gli operai della fabbrica sono fornite all'esercito britannico. Gli investigatori, polizia e vigili del fuoco, sono ora al lavoro per capire se si è trattato di errore umano oppure di un guasto di una macchina miscelatrice. Attualmente non è stata ancora fornita la ricostruzione integrale delle cause dell'incidente; tuttavia sono state formulate le seguenti ipotesi, ancora da verificare, legate al malfunzionamento del macchinario ovvero ad errore umano ascrivibile ad un non completo adempimento da parte del datore dell'obbligo di formazione ed informazione.

Società Truck Center - Molfetta

In data 5 e 6 marzo 2008 una delegazione della Commissione d'inchiesta si è recata a Bari e a Molfetta, al fine di acquisire elementi cognitivi in ordine al gravissimo infortunio mortale ivi verificatosi, a seguito del quale è deceduto inizialmente un operaio -mentre si accingeva ad effettuare il lavaggio di un'autocisterna - e successivamente anche altre quattro persone, intervenute nel tentativo di soccorrere lo stesso, fra i quali il titolare dell'azienda di lavaggio in questione. Al momento del sopralluogo non erano ancora stati completati gli accertamenti chimici e medico-legali, volti a chiarire le cause dei decessi in questione, dovuti probabilmente all'inalazione di sostanze gassose nocive presenti nella cisterna. Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del fuoco, gli operai stavano lavorando alla manutenzione di un'autocisterna per trasporto di zolfo in polvere. In particolare, dovevano lavare la cisterna: per ripulirla stavano utilizzando una testina a 120 gradi. Quando il primo operatore calatosi all'interno del serbatoio ha accusato un malore, per soccorrerlo è intervenuto il titolare della ditta. A causa delle letali esalazioni (7), però, lo stesso titolare non è riuscito ad aiutare il suo collega e in loro soccorso è venuto l'autista di un camion di un'altra società che operava nella zona industriale in questione. Quindi sono intervenuti altri due operai della Truck Center. La strage si è compiuta in pochissimi minuti. È comunque emerso dalle audizioni effettuate dalla Commissione che la società sopracitata era registrata come semplice impresa di lavaggio di autoveicoli ordinari, essendo quindi estraneo all'oggetto sociale della stessa il lavaggio di cisterne o comunque di macchinari di tipo industriale. Peraltro non sono stati rinvenuti nell'azienda mezzi di protezione individuali necessari per interventi su cisterne deputate al trasporto di sostanze chimiche, quali ad esempio maschere munite di autorespirato-

ri idonei per gli interventi in questione, cioè collegati con bombole esterne.

Stabilimento ThyssenKrupp di Torino

A seguito dei gravissimi incidenti mortali avvenuti presso lo stabilimento ThyssenKrupp di Torino la Commissione ha effettuato, in data 10 e 11 dicembre 2007, un sopralluogo a Torino, finalizzato ad acquisire elementi informativi circa il drammatico evento in questione. Dalle audizioni effettuate presso la Prefettura di Torino è emerso che prima dell'incidente non era stata prestata la sufficiente attenzione ai problemi di manutenzione e che l'attività di controllo aveva subito un allentamento, anche perché lo stabilimento della ThyssenKrupp di Torino era destinato alla dismissione, per il trasferimento dell'attività produttiva a Terni. Tra l'altro, va evidenziato che presso questa azienda c'era già stato un incendio cinque anni fa, per il quale era stato attivato un procedimento penale conclusosi in primo grado con due patteggiamenti e la condanna con rito abbreviato degli altri imputati e attualmente è in corso il procedimento in secondo grado.

Dalle indagini svolte dalla Commissione d'inchiesta è emerso che le cause tecniche dell'incendio appaiono ascrivibili alle perdite d'olio a cui costantemente era soggetto l'impianto in questione e che avevano dato luogo, in precedenza, a continui incendi di portata limitata. Il giorno dell'infortunio mortale è probabile che uno di questi focolai abbia investito uno dei manicotti idraulici posti alla base dell'impianto, determinando una lesione dello stesso e una conseguente perdita d'olio, che si è diffuso in forma nebulizzata nell'ambiente di lavoro (attesa la forte pressione a cui l'olio stesso circolava nel macchinario) dando luogo alla tragica esplosione che ha investito gli operai presenti nell'area. La pericolosità connessa alle perdite d'olio era stata sottovalutata sia dal datore di lavoro, sia dai tecnici dell'Asl, che erano in varie occasioni intervenuti nell'azienda per attività ispettive. Dalle verifiche investigative effettuate dai Vigili del fuoco di Torino è risultato che venivano utilizzate dall'azienda 10 tonnellate al mese di olio idraulico per rabboccare le perdite d'olio negli impianti idraulici. Le continue perdite di olio nell'impianto erano di due tipi:

- trafilamenti dai tubi lungo la linea, quindi nelle parti alte, dalle tubazioni, manicotti che perdevano e che erano ovviamente localizzati, e
- grosse perdite dai pistoni idraulici di sollevamento, normalmente quelli che sollevano le selle per portare il cilindro ad una certa altezza.

Addirittura, è emerso che in certe situazioni si bloccavano le selle e occorreva un consistente rabbocco d'olio per poterle riattivare; inoltre, l'olio che si perdeva veniva raccolto in tre zone: in pozzetti, collegati con un tubo ad un serbatoio, detto serbatoio 7, con canalizzazioni da tutta l'azienda; in vasche di metallo, una sorta di "padelle", alte 10 o 15 centimetri in alcune zone che raccoglievano l'olio,

e infine lungo la linea dove veniva poi recuperato con segatura e pulizia manuale. L'azienda poi era perfettamente a conoscenza delle perdite d'olio, provvedendo ad acquistare mensilmente grandi quantità di olio destinate al rabbocco, ma non ha provveduto a svolgere le attività manutentive necessarie per eliminare il suddetto inconveniente. I piccoli focolai di incendi (determinati dalle perdite d'olio) erano continui, come si evince anche dall'audizione della ditta esterna incaricata della manutenzione degli estintori, che provvedeva continuamente al riposizionamento ed alla ricarica di estintori usati per spegnere focolai che insorgevano continuamente. Non era poi presente nell'azienda un sistema automatico di rilevazione - mediante sensori - e spegnimento degli incendi, circostanza che, unita alla mancanza di estintori a lunga gittata (8), aveva accresciuto notevolmente il rischio per gli operatori, che in caso di focolai di incendio (frequenti nella ditta) erano costretti ad avvicinarsi allo stesso per effettuare le operazioni di spegnimento. Va precisato che nel corso dell'incidente mortale di cui trattasi, le fiamme avevano investito taluni operai, presenti nelle vicinanze dell'area nella quale si era determinato un piccolo focolaio per compiere gli interventi manuali volti ad arginarlo; sarebbe bastato un sistema di rilevazione e spegnimento automatico degli incendi per scongiurare la presenza di operatori in tale area al momento dell'esplosione. Va parimenti segnalato che da quanto è risultato dalle audizioni effettuate dalla Commissione, nel corso dei sopralluoghi effettuati presso l'azienda in questione dai tecnici dell'ASL di Torino prima dell'incidente, gli stessi avevano esaminato alcuni rischi, quali il rischio elettrico, il rischio da tagli di alcune parti del corpo, il rischio di ferite, di cadute in cavità, senza tuttavia soffermarsi in alcun modo sugli aspetti connessi alle perdite d'olio. Il mancato riscontro da parte dei tecnici dell'ASL, dei pericoli connessi alle perdite d'olio è stato evidenziato anche dal dirigente dell'ASL nel corso dell'audizione del 15 gennaio 2008, nella quale lo stesso ha affermato testualmente: "ho appreso anch'io tramite la stampa che spesso si sviluppavano questi fuochi negli impianti - e non credo solo sulla linea 5 - ma non ne ero assolutamente a conoscenza. Sapevo che l'incendio del 2002 ha riguardato un impianto, ma di piccoli focolai dovuti a sfregamenti della lamiera o ad altri motivi non avevo neanche trovato traccia perché se avessi notato qualcosa di annerito mi sarebbe venuto il dubbio. Nel corso dei sopralluoghi, non abbiamo trovato olio in giro per gli impianti, né c'erano fuoriuscite sui pavimenti. Abbiamo trovato olio, raccolto però nelle vaschette, nel piano interrato, dove ci sono le pompe che tengono in pressione questo olio e dove ci sono dei filtri per l'olio che viene riciclato sui laminatoi, e delle piccole perdite nel senso che il pavimento risultava unto, ma non presentava pozzanghere".

Sono, inoltre, emerse criticità relativamente alle squadre

di emergenza presenti in azienda: la norma prevede che ci siano delle squadre d'emergenza, i cui responsabili fino al giugno 2007 erano, nel caso di specie, i capisquadra manutenzione. Questi capisquadra si sono dimessi o sono stati trasferiti a causa dell'intenzione dell'azienda di chiudere lo stabilimento di Torino e sono stati sostituiti, in varie date, dai capiturno della produzione (uno di questi tra l'altro è deceduto durante l'evento). Questa sostituzione ha determinato un grosso problema, perché coloro che hanno sostituito i precedenti responsabili delle squadre di emergenza non avevano alcuna formazione specifica sulle modalità di intervento in caso di incendio. Infine, va rilevato che il piano di emergenza dell'azienda presentava lacune, che si sono drammaticamente evidenziate anche al momento del tragico evento di cui trattasi.

Conclusioni

Da quanto sopra riportato possono individuarsi diverse criticità in merito alle modalità organizzative e gestionali della sicurezza in ambito aziendale; esse in particolare possono attribuirsi alla macro-area riguardante la formazione specifica in tale materia da parte degli imprenditori e al mancato coinvolgimento del personale e dei loro rappresentanti in merito alla valutazione dei rischi, alla definizione delle misure preventive, all'attuazione concreta delle misure previste dalla legislazione vigente, ecc... Riportiamo qui di seguito quelle deficienze ritenute maggiormente significative nell'ambito sinora trattato:

- una prima criticità della non completa applicazione del decreto legislativo n.626/1994 per quanto attiene l'ambito formativo va individuata nella inadeguatezza tecnico-professionale, rispetto ai profili attinenti la sicurezza, di molte imprese del tessuto produttivo nazionale, a cominciare dalle piccole e medie imprese; di fatto, l'istituto della *autocertificazione* (9) nell'ambito della valutazione dei rischi per le imprese che impiegano sino a 10 dipendenti, indipendentemente da tipo e dimensione dei rischi effettivi, non ha contribuito alla sensibilizzazione degli imprenditori (intesi come datori di lavoro) (10);

- altra importante criticità evidenziata è quella attinente ai processi di dismissione, che spesso comportano un abbassamento dei livelli di manutenzione sugli impianti (con tutti i conseguenti rischi per la sicurezza dei lavoratori, evidenziati drammaticamente anche dall'incidente avvenuto presso lo stabilimento ThyssenKrupp di Torino) e in generale un abbassamento degli standard di sicurezza. In tal senso basti pensare che, sempre prendendo a riferimento il caso ThyssenKrupp di Torino, durante il processo di dismissione (decommissioning) i capisquadra di manutenzione si erano dimessi o erano stati trasferiti a causa dell'intenzione dell'azienda di chiudere lo stabilimento in questione e che gli stessi erano stati sostituiti dai capiturno della produzione; in questo processo decisionale pare risiedere l'origine del problema, in quanto coloro che hanno sostituito i precedenti

responsabili delle squadre di emergenza non avevano ricevuto alcuna formazione specifica volta alla gestione delle emergenze in caso di incendio.

Bibliografia:

1. BS 8800: Guida ai Sistemi di Gestione della Sicurezza, British Standard, maggio 1996.
2. OHSAS: Sistemi di Gestione della Sicurezza. Linee guida per l'attuazione della specifica OHSAS 18001, BSI 2000.
3. UNI-INAIL: Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL), ed. UNI, settembre 2001.
4. Commissione monocamerale d'inchiesta della XV legislatura: Relazione finale approvata dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche", Senato della Repubblica, 20 marzo 2008.
5. D.lgs 9 aprile 2008, No. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, G.U. 30 aprile 2008, n.101, s.o. N.108.

NOTE

- [1] In G.U. n. 30 aprile, n.101, s.o. n.108
- [2] Si riferisce alle "Linee Guida UNI-INAIL per un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)", edito dall'UNI in data 28 settembre del 2001 e redatto in collaborazione con CGIL, CISL, CNA, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confindustria, INAIL, ISPESL e UIL.
- [3] Fa riferimento alla nuova norma OHSAS 18001:2007 "Occupational health and safety management systems - Requirements" emanata e approvata ufficialmente alla fine di luglio del 2007 in sostituzione della norma OHSAS 18001:1999 sinora in vigore e non avente più validità.
- [4] Il Reg. CE 2568/91 e in ultimo il Reg. CE 1989/03 individuano tra le categorie di oli di oliva, l'olio di sansa grez-

zo, non commestibile, che viene estratto mediante solventi dalla sansa, che a seconda del tipo di frantoio, contiene ancora dal 3% al 6% di olio.

Tra questi solventi è compreso l'esano, il cui punto di infiammabilità è -26°C e la cui temperatura di autoaccensione è 240°C .

[5] Ora, in tal senso, il D.Lgs No. 81/2008 all'art.29, comma terzo, introduce il riferimento all'obbligo del datore di lavoro di rielaborare la valutazione dei rischi "a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità".

[6] L'azienda in questione produce munizionamenti convenzionali ed avanzati, in particolare, le spolette meccaniche e le elettroniche, propellenti, esplosivi, testate missilistiche, razzi e sistemi d'arma a razzo.

[7] Allo stato, non è stato possibile identificare con certezza la sostanza tossica inalata: sia le forme ossidate dello zolfo (ossidi di zolfo), sia quelle ridotte (solfuro di idrogeno) possono essere chiamate in causa, così come prodotti di reazione con eventuali altre sostanze trasportate in precedenza nella stessa cisterna. Non vi è significativa casistica in materia, anche se si ricordano incidenti simili avvenuti nelle solfate siciliane.

[8] Erano infatti disponibili solo estintori a breve gittata

[9] Si riferisce a quanto stabilito dall'art.4, c.11, ex. D.lgs 626/1994, laddove esonera il datore di lavoro di aziende familiari o aziende che occupino sino a 10 addetti, non soggette a particolari fattori di rischio, di autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempiimento degli obblighi di prevenzione e protezione correlati.

[10] Ora secondo l'art. 29, c.5, del nuovo testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori già citato in premessa, i datori di lavoro che occupano sino a 10 lavoratori possono ancora autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi, questo però sino al diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore di tale decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012.

Approfondimenti

Dalla "legge Merli" al d. lgs. 4/2008: aspetti tecnici dei reflui idrici e del loro trattamento - parte II

Vincenzo Riganti

Università di Pavia e Università dell'Insubria

Le nuove definizioni del d. lgs. 4/2008

Il d. lgs. 4/2008 ritorna sulle definizioni nei seguenti termini:

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

Scompare, per le acque reflue industriali, la macchinosa definizione delle acque meteoriche di dilavamento: il concetto resta non definito a livello nazionale e soggetto alle varie normative regionali.

In tutte le successive definizioni parrebbe univoca la definizione di acque reflue urbane, come miscuglio di tre tipologie di acque: domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento; la provenienza deve essere da agglomerato e il convogliamento deve avvenire in reti fognarie. In Italia possiamo ritenere che non vi siano fognature che convogliano solamente acque reflue domestiche. La definizione non è però così pacifica come potrebbe apparire a una prima lettura. Difatti, ove in una fognatura fosse presente (al limite) uno scarico domestico e moltissimi scarichi industriali, dalla lettura del testo di legge potremmo comunque qualificarla come urbana.

Naturalmente, non è così: sul punto, è intervenuta la giurisprudenza. La quale ha affermato che in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico da depuratore che convoglia le acque reflue urbane deve essere ritenuto a natura mista, a meno che il pubblico ministero fornisca elementi di prova circa la prevalenza dei reflui di natura industriale: di conseguenza, chi effettua tale tipo di scarico senza autorizzazione non risponde del reato di cui all'art. 59, comma primo della legge n. 152 del 1999, ma di

un mero illecito amministrativo. Principio più volte ribadito, da ultimo con la sentenza della Suprema Corte n. 20861/2007, che richiama la necessità di imporre all'interprete della fattispecie concreta un dettagliato esame degli elementi di fatto che porti a una articolata valutazione di "netta prevalenza" (1).

La definizione di scarico e il trattamento di rifiuti presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Nel testo del d. lgs. 152/1999 lo scarico era così definito: *bb) "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art.40*

Nel d. lgs. 152/2006 è stata modificata la nozione di scarico:

aa)"scarico": qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114

Secondo alcuni commentatori, la nuova formulazione, nella quale non figurava più il termine "tramite condotta", era tale da far rinascere l'annoso problema mai definitivamente risolto del rapporto tra disciplina degli scarichi e quella sui rifiuti. La corretta individuazione del campo di applicazione delle norme sugli scarichi e di quelle sui rifiuti è fondamentale per una corretta gestione degli impianti di depurazione che trattano, oltre alle acque reflue, anche i rifiuti liquidi. La necessità di capire esattamente quale sia lo "scarico" appare determinante in ragione del fatto che la disciplina sui rifiuti non si applica agli "scarichi idrici" ; essa, invece, si applica ai "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" (articolo 185, comma 1, lett. b), d. lgs. 152/2006). Il reperimento di tale puntuale linea di discriminazione è determinante al fine di comprendere quali siano i regimi amministrativi e sanzionatori applicabili che sono quelli previsti rispettivamente dalla parte terza, sulla tutela delle acque o dalla parte quarta, sulla gestione dei rifiuti, d. lgs. 152/2006.

Il legislatore, nel d. lgs. 4/2008, ritorna parzialmente alla vecchia definizione:

ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo,

nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114

Si parla ora di "sistema stabile di collettamento", che comprende la condotta ma che ha un contenuto più ampio.

Sul connesso tema del trattamento di rifiuti (rectius, di certe categorie di rifiuti) presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'art. 110 del d.lgs. 152/06, osserviamo che, rispetto al corrispondente art. 36 del d. lgs. 152/99, viene introdotta la necessità che la Provincia raggiunga l'intesa con l'Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato al fine della concessione dell'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti liquidi negli impianti di depurazione. Ciò appare ragionevole ai fini della pianificazione delle attività di depurazione nei vari ATO e dunque funzionale anche all'interesse del soggetto gestore del servizio.

L'ammissibilità negli impianti di "materiali e rifiuti"

Inoltre viene modificato il regime di ammissibilità negli impianti di "materiali e rifiuti" previa comunicazione:

"Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;"

c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

Viene in tal modo introdotta la possibilità che il gestore del servizio idrico integrato accetti i rifiuti liquidi (che continuano ad essere definiti come "materiali e rifiuti" anche nel nuovo testo) anche se provenienti da diverso ambito territoriale ottimale, rispetto a quello in cui è localizzato l'impianto, purché l'ambito di provenienza risulti sprovvisto di impianti adeguati: si tratta del superamento di un vincolo assolutamente improprio alla circolazione dei rifiuti che era stato posto in essere dal precedente decreto legislativo.

Qualche problema viene posto dalla affermazione che l'impianto deve avere caratteristiche e capacità depurative adeguate.

Queste caratteristiche, nel testo, appaiono solo legate alla capacità di rispettare i limiti di qualità previsti in uscita. Tuttavia, bisognerebbe tener conto di almeno due fattori ulteriori: che non vi sia un effetto di diluizione e che non vi sia eccessivo degrado della qualità dei fanghi di supero.

Il tema del destino dei fanghi di supero è un grosso tema, in vista dei limiti che vengono posti già ora al loro smaltimento e che sembrano destinati a divenire viepiù severi e meno economici.

Gli idrocarburi nei fanghi

Tuttavia, possiamo fare qualche riflessione sulla problematica degli idrocarburi nei fanghi. Una prima serie di riflessioni è di carattere analitico. Per gli idrocarburi, la legislazione prevede limiti di concentrazione per due gruppi di analiti: gli idrocarburi leggeri, con meno di 12 atomi di carbonio, e gli idrocarburi pesanti, con più di 12 atomi di carbonio. Il metodo EPA 8015B permette di distinguere, mediante GC, tra gli idrocarburi C6-C10 e quelli C10-C28. Il metodo ISO/TR 11046 è dedicato alla determinazione del contenuto di oli minerali mediante IR e GC. Il metodo ISO 16703 prevede la determinazione degli oli minerali mediante GC.

Il metodo UNI EN ISO 9377 permette la determinazione dell'indice di idrocarburi mediante GC. Il metodo IRSA 22a infine descrive la determinazione per pesata degli oli minerali estratti con freon. Il freon non è più utilizzato perché interferisce con l'ozono stratosferico. Non vi è perfetta corrispondenza tra i vari metodi.

Si ricordi che gli idrocarburi sono migliaia, che i metodi IR si basano sulla misura dei gruppi -CH₂- che non sono tipici dei soli idrocarburi, che gli idrocarburi più pesanti non sono sufficientemente volatili per la determinazione in gascromatografia (GC), che i metodi per pesata hanno ovvie limitazioni alle basse concentrazioni.

Per quanto riguarda la classificazione degli idrocarburi in pericolosi e non pericolosi, il limite di 1 g/kg nasce dal fatto che secondo APAT gli idrocarburi sono ritenuti, cautelativamente, cancerogeni di categoria 1 e 2 a meno di contraria dimostrazione.

Per quanto riguarda il tenore di idrocarburi o, in subordine, "oli minerali", la determinazione effettuata con le convenzionali metodiche analitiche standardizzate, consente di estrarre e conseguentemente quantificare il gruppo di composti chimici costituito da molecole prettamente apolari costituenti la categoria "idrocarburi" se valutati nel loro complesso, oppure gli "oli minerali" nel caso in cui sia considerata solo la frazione pesante con numeri di atomi di carbonio superiore a 12 (o 10 seguendo le indicazioni più avanzate). Nessuno di questi composti risulta essere cancerogeno né di prima né di seconda categoria così come non è mutageno o tossico per il ciclo riproduttivo. Applicando quindi i criteri previsti dalla Decisione 2000/532/CE, i rifiuti caratterizzati dalla presenza di "idrocarburi" o di "oli minerali" in concentrazioni superiori a 1000 mg/kg non dovrebbero essere classificati quali pericolosi per questa ragione.

La norma prevede infatti che il vincolo dello 0,1% debba essere utilizzato nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni:

- una o più sostanze riconosciute come cancerogene (categorie 1 o 2) in concentrazione totale maggiore o uguale a 0,1%,
- una o più sostanze mutagene della categoria 1 o 2 classificate come R46 in concentrazione totale maggiore o

uguale a 0,1%.

Queste condizioni, per quanto attiene a prodotti (compresi i rifiuti) contenenti idrocarburi si verificano nei casi in cui tali materiali presentino composizione tale da renderli cancerogeni ai sensi della Direttiva 2004/74/CEE recante il 29° adeguamento della Direttiva 67/548/CEE in materia di sostanze da classificarsi quali cancerogene. Essa afferma che "non devono essere classificati quali cancerogeni i derivati dal carbone e dal petrolio che rispettano i seguenti vincoli:

benzene < 0,1%

1,3-butadiene < 0,1%,

benzo(a)pirene < 50ppm,

estratto in DMSO con la procedura IP 346 < 3%".

Solo nel caso in cui si verificano le condizioni sopra riportate, il superamento del valore limite dello 0,1%, sarebbe tale da comportare la classificazione del rifiuto quale pericoloso.

La tariffa

Una novità importante è contenuta nel comma 6 del d.lgs. 152/2006 che dispone che allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'ambito.

La nuova norma di cui al comma sesto si differenzia non poco da quella di cui all'art. 36, comma 6 del d. lgs. 152/1999, che disponeva: "Allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3, si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36",

La differenza nasce dal fatto che:

1) anziché fare riferimento alla tariffa prevista per il servizio di depurazione richiama una apposita tariffazione che dovrà essere determinata dall'autorità d'Ambito e 2) il campo di applicazione di tale tariffa è ora assai più esteso ricomprendendo anche il trattamento dei rifiuti di cui al comma 2 e cioè tutti quelli che vengono smaltiti nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione, previa autorizzazione.

Sono evidenti le conseguenze di queste modifiche sugli equilibri amministrativi della gestione. Nulla è stato innovato con il d. lgs. 4/2008.

I rifiuti triturati

Il d. lgs. 152/06 recitava, all'art. 107:


"Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del servizio idrico integrato che è responsabile del corretto funzionamento del sistema".

Il decreto legislativo 04/2008 sostituisce questo articolo con il seguente:

"Non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo smalti-

mento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura".

Vi è una apparente semplificazione nei confronti di una pratica molto più diffusa all'estero di quanto non sia in Italia: apparente, in quanto la "specificata autorizzazione" dovrebbe richiedere comunque una valutazione tecnica.



I valori limite

Nel quadro di quella che viene definita "razionalizzazione del sistema dei valori limite", viene fatta una importante aggiunta all'art. 74 del d. lgs. 152/2006, che recitava: oo) *valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;* Questa definizione non precisava i criteri per stabilire tali valori, che dovevano essere ricavati, almeno come punto di partenza, dalle tabelle numeriche delle concentrazioni limite contenute negli allegati.

Ora, il legislatore ha inteso fornire più approfondite precisazioni, stabilendo, con il d. lgs. 4/2008, che all'articolo 74, lettera oo), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.".

Che i valori limite possano essere fissati anche per categorie anziché per singoli individui chimici non è una novità; il discorso sulla eventuale diluizione sembra voler affermare che vi sono contaminanti che entrano negli impianti di trattamento dei reflui urbani e non vengono degradati, bensì semplicemente diluiti; sicché il rispetto dei limiti di concentrazione è dovuto non alla degradazione bensì alla diluizione. Anche questo è fenomeno ben noto agli studiosi ed ai gestori; in tal caso, i limiti di emissione dall'impianto che produce il refluo non potranno essere stabiliti tenendo conto della presenza di un depuratore a valle dell'impianto. Bisogna però tener presente che già nel d. lgs. 152/06 era contenuta una norma equivalente, nel prosieguo dell'articolo 74; nella sezione 2 difatti era detto:

qq) *valori limite di emissione: la massa espressa in rap-*

porto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;

Questa lettera qq) viene abrogata; per cui sembra che il tutto si riduca alla eliminazione del concetto di "scarico indiretto". Il citato articolo di P. Ficco e M. Santoloci aveva già sottolineato l'assoluto disaccordo con quanti sostenevano che la nuova disciplina di cui al Dlgs 152/2006 avesse ripristinato lo "scarico indiretto", facendo regredire cioè la storia giuridica alla "legge Merli" (L. 319/1976).

Il divieto di diluizione

Sempre a proposito di valori limite di emissione, l'articolo 101 del d. lgsl. 152/2006 recitava:

"I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento"

L'ultimo periodo di questa norma è così modificato dal d. lgsl. 4/2008:

"L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4."

L'autorità competente quindi non ha più la "possibilità" di prescrivere la separazione degli scarichi, bensì ha l'"obbligo" di effettuare tale prescrizione, in presenza di scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto.

Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in tabella 4 per lo scarico sul suolo

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli
12	Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R43) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche

Si prendano in considerazione le sostanze di cui ai numeri **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18**

Analogamente viene modificata la norma relativa allo scarico delle sostanze pericolose, che nel d. lgsl. 152/06 recitava [art. 108]:

"Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-

limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2".

Con il nuovo decreto legislativo le parole: "può fissare" sono sostituite dalla parola: "fissa". Resta il problema della definizione di sostanza pericolosa.

Scarichi degli allevamenti di bestiame

La norma di cui all'art. 101, punto 7, che nel testo del d. lgsl. 152/06 stabiliva l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, delle acque degli allevamenti di bestiame sotto particolari condizioni, ove:

provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; " viene modificata dal d. lgs. 4/2008 sopprimendo le parole da "che, per quanto" fino alla fine della lettera. Scompare quindi la relazione sia con la disciplina regionale, sia con una congrua disponibilità di terreno.

Sui fanghi di depurazione

La materia era regolamentata all'art. 127 del d. lgs. 152/2006, nei seguenti termini:

"1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile. I fanghi devono essere riutilizzati ogniqualvolta il loro reimpiego risulti appropriato."

Con il nuovo decreto legislativo, all'articolo 127, comma 1, dopo le parole "ove applicabile", sono aggiunte le seguenti: "e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione". Ne consegue che l'applicabilità della disciplina dei rifiuti deve essere valutata solo alla fine del trattamento depurativo.

Il silenzio-assenso

In materia autorizzativa, il d. lgs. 152/06 stabiliva, all'art.124:

"Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

Qualora detta autorità risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca."

Il nuovo decreto legislativo ha così modificato tale norma: "Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda."

Vi è dunque l'obbligo, da parte dell'Autorità, di provvedere entro 90 giorni, ma scompare il silenzio assenso.

Altre modifiche di carattere amministrativo

Non sono di competenza di chi ha steso queste note le modifiche amministrative apportate dal nuovo decreto legislativo 4/2008. Vorremmo solo segnalare che all'articolo 147, in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, laddove si parlava di "unicità della gestione" si parla ora di "unitarietà", con evidenti implicazioni amministrative; e che per quanto riguarda i piccoli comuni compresi nel territorio delle Comunità montane, la norma che suonava [art. 148):

"Ferma restando la partecipazione obbligatoria

all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima."

è stata così modificata:

"Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente."

Conclusioni

Sia consentito, in conclusione, sviluppare qualche considerazione in materia di controlli. Se la legge Merli poneva l'accento sul controllo di qualità degli scarichi degli insediamenti produttivi, le successive norme hanno spostato l'attenzione sulla qualità dei corpi idrici ricettori, ponendo l'obbligo di caratterizzare in termini di qualità tutti i corpi idrici significativi. Questo ha comportato un maggiore impegno di mezzi da parte degli organi tecnici preposti alle indagini analitiche; dall'altro, ha anche comportato una maggiore attenzione alle emissioni nei corpi idrici superficiali, suscettibili quindi di determinare direttamente danno ambientale e una minore attenzione alle emissioni sversate nelle fognature pubbliche.

Contestualmente le prescrizioni legislative in materia sono cambiate. La legge Merli prescriveva:

"I comuni e i consorzi intercomunali sono responsabili del controllo dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'art. 2, punto d), della presente legge, nonché del controllo degli scarichi sul suolo o nel sottosuolo."

Con la successiva emanazione della ben nota "legge Galli" la situazione è cambiata; il d. lgs. 152/1999 prescriveva che tale servizio di controllo fosse organizzato dall'ente gestore:

"L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.

Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (a), organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste

nella convenzione di gestione. "

Il successivo d. lgsl. 152/2006, non innovato dal d. lgsl. 4/2008, prescrive:

" 1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione."

Va però tenuto presente che, in base all'art. 107 del d. lgsl. 4/2008,

"Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni."

È di tutta evidenza che, in un periodo nel quale alcuni ATO

non sono ancora stati costituiti, oppure sono stati costituiti ma non sono ancora operativi, oppure non sono ancora state stipulate le convenzioni di gestione, possano mancare i sistemi di controllo o siano inadeguati i sistemi di controllo precedentemente stabiliti.

A noi risulta che alcuni comuni si ritengano ancora responsabili della organizzazione dei controlli e non siano particolarmente solleciti a dare le necessarie disposizioni ai gestori degli impianti piuttosto che agli organi tecnici preposti alle analisi. Il che comporta da un lato un contenzioso anche giudiziario nei confronti dei gestori degli impianti, dall'altro la possibilità che continuino immissioni in fognatura di contaminanti nei cui confronti gli impianti di trattamento svolgono solo opera di diluizione.

Note

[1] Cfr., per es., Cass. pen., sez. III, 18 maggio 2004, n. 23217 (c.c. 6 aprile 2004), P.M. in proc. Lacqua. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 54; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59).

Approfondimenti

TESTO UNICO SICUREZZA - TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

Veronica Panzeri - IRISI srl - Milano - irisi@irisi.it

Il Titolo II del D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza), che va dall'art. 62 all'art. 68, ci parla dei luoghi di lavoro.

Definizioni

I luoghi di lavoro vengono definiti come

"a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;

b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale" (art. 62).

Rispetto alla normativa precedente, cambia leggermente la definizione ove si diceva "[...] *nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda [...]*" e venivano esclusi i punti di cui alla lettera b) del testo unico che verranno in seguito trattati nell'allegato IV punto 7.

Restano invece esclusi, a ragione, i mezzi di trasporto, i cantieri temporanei e mobili, le industrie estrattive e i pescherecci.

Requisiti di salute e sicurezza

Ai sensi dell'art. 63 comma 1, i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti riportati nell'allegato IV che raggruppa quanto in precedenza era sparso nella diversa legislazione: D.Lgs 626/94, DPR 303/56, DPR 547/55 introducendo alcune lievi modifiche; devono, inoltre, ai sensi dei commi 2 e 3, tener conto dei lavoratori disabili, almeno in termini di porte, vie di circolazione, scale, docce, gabinetti e posti di lavoro utilizzati e occupati da disabili. Negli edifici preesistenti al 1/1/1993 tale obbligo non sussiste ma è necessario almeno prevedere misure idonee per consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene.

Viene introdotta l'opportunità di valutare, per gli edifici più recenti, misure alternative, previa autorizzazione da parte dell'ASL.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro devono provvedere affinché, oltre a quanto già previsto nel D.Lgs 626/94 e ora riportato alle lettere b), c), d), e) del testo unico (vie di circolazione e uscite - manutenzione - pulizia - controllo), i luoghi di lavoro siano espressamente conformi ai requisiti generali di sicurezza [allegato IV e tenuto conto della presenza dei disabili].

Locali sotterranei o semisotterranei (art. 65) e lavori in ambienti sospetti di inquinamento (art. 66)

I locali sotterranei o semisotterranei erano precedentemente trattati all'art. 8 del DPR 303/56 mentre i lavori in ambienti sospetti di inquinamento erano oggetto degli articoli 25 e 26 del medesimo decreto.

Continua il divieto di destinare i locali chiusi sotterranei o semisotterranei al lavoro a meno che non ricorrano particolari esigenze tecniche e provvedendo ad assicurare idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima o qualora sia consentito dall'organo di vigilanza.

Così come continua a ricorrere il divieto di consentire l'accesso ai lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento.

Notifiche

L'art. 48 del DPR 303/56 prevedeva che preventivamente alla costruzione, ampliamento di edifici o locali da adibire al lavoro, venisse inoltrata notifica all'organo di vigilanza, la cosiddetta domanda di nulla osta inizio attività.

Tale obbligo viene ora riportato nel D.Lgs 81/08 all'art. 67 ove si riportano anche i contenuti della notifica: l'oggetto delle lavorazioni e le modalità di esecuzione, la descrizione dei locali e degli impianti.

Notifica che *"si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori"*.

Importante sottolineare che si resta in attesa di indicazioni per quanto riguarda l'applicazione di tale art. alle aziende lombarde in quanto in questa regione è stato semplificato l'iter ai sensi della Legge regionale 8/2007 sostituendo la richiesta di notifica con la dichiarazione di inizio di attività produttiva con tutto ciò che questa forma di dichiarazione comporta; in particolare l'immediata autorizzazione senza il nulla osta degli enti competenti.

Sanzioni

Si riportano nella tabella alla pagina seguente, le sanzioni previste per il solo datore di lavoro per le violazioni di cui al presente titolo II. Si ricorda che, invece, il D.Lgs 626/94 agli art. 89 e 90 prevedeva responsabilità sia del datore di lavoro che dei dirigenti e dei preposti.

Si vuole evidenziare il fatto che, rispetto al DPR 303/56 che riportava per ogni violazione di carattere puntuale specifiche sanzioni che potevano, pertanto, essere cumulate, il nuovo testo unico prevede un'unica sanzione.

Violazione Articolo	Il datore di lavoro é punito per la violazione	Sanzione
TITOLO II "Luoghi di lavoro" art. 68		
66	Lavori in ambienti sospetti di inquinamento E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.	Arresto da 6 a 12 mesi o ammenda da 4000 a 16000 euro
64	Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3; b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombrare allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 10000 euro
65 c. 1,2	Locali sotterranei o semisotterranei 1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.	
67 c. 1,2	1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio. 2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi: a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.	Sanzione amministrativa da 1000 a 2500 euro

Normativa nazionale

Aumenta il contributo CONAI per la plastica

Il Consiglio di amministrazione CONAI, su proposta di Corepla - il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica - ha deliberato la variazione del Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica a partire dal 1° gennaio 2009. A decorrere da tale data il Contributo passerà dagli attuali 72,30 Euro/t a 105,00 Euro/t.

Secondo il CONAI, tale decisione si è resa necessaria per poter garantire l'equilibrio economico della filiera consortile, assecondando lo sforzo compiuto dai Comuni, specie del Sud, tenuto conto del rilevante aumento della raccolta. Questo, infatti, si è rivelato di gran lunga superiore rispetto alle attese: +20% rispetto al 2007 e + 8% rispetto al programma specifico di prevenzione del 2008. Il disavanzo di gestione previsto per il prossimo triennio, dovuto essenzialmente al rilevante esborso relativo alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, con tassi di crescita accelerati, ha reso inevitabile la revisione del valore unitario del contributo ambientale. Alla luce di una previsione di crescita continua, anche per i prossimi anni, dei volumi di raccolta e per non incidere in maniera eccessiva sui settori di utilizzo degli imballaggi e della distribuzione, con possibili ripercussioni inflazionistiche, il Consiglio CONAI ha altresì deciso di dilazionare nel tempo un ulteriore aumento del contributo, deliberando sin da ora, stante la situazione prevista, un suo successivo assestamento a quota 115,00 Euro/t, a partire dal 1° gennaio 2011.

Nel corso degli ultimi mesi il consorzio di filiera, Corepla ha avviato molteplici iniziative per contenere i costi di esercizio e coprire il deficit di bilancio con i ricavi di vendita del materiale. Tali iniziative non hanno potuto, tuttavia, contenere il disavanzo.

Nel 2007, Corepla ha raccolto 444.000 tonnellate di rifiuti da imballaggio in plastica del circuito domestico, con un incremento del 13% rispetto 2006. Ben 40 sono i centri di selezione che fanno capo al Consorzio, mentre sono quasi settemila i comuni convenzionati, per un totale di 54 milioni di cittadini italiani che abitualmente hanno come gesto quotidiano la separazione domestica degli imballaggi in plastica.

Appare comunque evidente che la raccolta e il riciclaggio/smaltimento della plastica avviene a costi crescenti: sarebbe di qualche interesse verificare quanto sia dovuto all'aumento generale dei costi operativi e quanto invece sia dovuto alle inefficienze della raccolta. Ricordiamo anche che un ragionevole equilibrio tra costi e ricavi può essere raggiunto solo con una significativa, ulteriore differenziazione della raccolta: raramente è possibile recuperare utilmente le plastiche miste.

Analogo problema si pone per gli imballaggi in legno: dal 1° gennaio 2009 il Contributo Ambientale CONAI passa da 4,00 Euro/t a 8,00 Euro.

Va osservato che, al contrario, il CDA CONAI, su proposta di Comieco, ha deliberato la riduzione del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi cellulosici di 8 Euro/t, a partire dal 1° luglio 2008. Il Contributo passa pertanto da 30 a 22 Euro a tonnellata.

Centri di raccolta dei rifiuti urbani

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2008, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 aprile 2008, che regola i centri di raccolta dei rifiuti urbani. Questi centri sono presenti in moltissimi comuni italiani, sono realizzati con modalità a volte molto diverse e hanno dato luogo a svariate controversie amministrative e giudiziarie: il decreto intende ricondurre ad unità questa materia. I centri ora regolamentati sono definiti come "aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche."

Competente ad approvarne la realizzazione è il comune territorialmente competente; il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali. Tale iscrizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche relativamente alla categoria "raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati".

L'allegato I detta le norme per il loro allestimento e gestione.

Rumore e vibrazioni: linee guida ai sensi del D.Lgs 81/08 (Veronica Panzeri)

Il titolo VIII del D.Lgs 81/08 tratta la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Sono state pubblicate da parte del Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l'ISPESL, nel luglio 2008, le prime Linee guida per l'applicazione delle norme inerenti rumore (capo II) e vibrazioni (capo III) mentre sono in fase di predisposizione quelle riguardanti campi elettromagnetici (capo IV) e radiazioni ottiche (capo V). Queste linee guida che sosti-

tuiscono le precedenti redatte ai sensi del D.Lgs 187/05 (vibrazioni) e D.Lgs 195/06 (rumore) sono strutturate sotto forma di domanda/risposta e tentano di far luce sui primi dubbi sorti con l'entrata in vigore del D.Lgs 81/08.

Comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS *(Veronica Panzeri)*

L'Art. 18, comma 1, lett. aa), D.Lgs. n. 81/2008 prevede che, annualmente, il datore di lavoro invii all'INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Con una nota informativa l'Inail invita, per ora, a non inviare la comunicazione.

"I datori di lavoro non devono ancora effettuare alcun adempimento in quanto sono in corso di definizione le modalità e i termini di comunicazione.

Non appena possibile saranno rese note tutte le indicazioni utili, per le quali si assicura fin da ora la massima semplificazione operativa."

Infatti il D.Lgs 81/08 non indica modalità e termini per l'invio di tale comunicazione.

Nuova versione della denuncia di infortunio on-line *(Veronica Panzeri)*

Dal 19 luglio, sul sito dell'INAIL é disponibile la nuova versione della denuncia di infortuni on-line.

La Denuncia di Infortunio Online è accessibile soltanto da Aziende, Consulenti del Lavoro e Associazioni di categoria che dovranno effettuare la registrazione che permetterà loro di ricevere Codice Utente e Password.

Legge n. 133 del 6 agosto 2008 *(Veronica Panzeri)*

E' stata pubblicata la legge n. 133 del 6 agosto 2008, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno scorso.

Nello specifico, per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, la legge modifica l'apparato sanzionatorio del Decreto Legislativo 81/08.

Vengono, infatti, abolite le sanzioni previste per le violazioni sull'esposizione dei tesserini di riconoscimento (art. 18 comma 1 lettera u) che consistevano in una sanzione amministrativa 2500 a 10000 euro.

Si riporta la parte dell'articolo 18 interessata:

"Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

[...]

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;"

Ulteriori modifiche introdotte dalla legge 133/08 riguardano l'articolo 14 comma 1 in merito alla sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni in materia di orario di lavoro (superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale).

Elenco nazionale dei Medici competenti *(Veronica Panzeri)*

Il D.Lgs 81/08 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore, entro cioè il 15 novembre 2008, i medici competenti per poter svolgere la loro funzione debbano essere iscritti in un Elenco nazionale, introdotto dall'art. 38 comma 4. Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali ha pertanto predisposto una modulistica da compilare da parte dei medici e da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno per poter richiedere l'iscrizione all'elenco (<http://www.ministerosalute.it/sicurezzaLavoro/newsSicurezzaLavoro.jsp?id=420>).

Si tratta di un'autocertificazione (di seguito riportata) nella quale il medico dichiara di essere in possesso di titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs 81/08; in particolare:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

RACCOMANDATA A/R

Spett.le
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Dipartimento Prevenzione e comunicazione
Direzione generale della Prevenzione sanitaria
Ufficio II
Via Giorgio Ribotta n. 5
00144 ROMA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ provincia di _____ residente
a _____ provincia di _____ in
via/piazza _____ n. _____ iscritto/a all'albo dei medici chirurghi della
provincia di _____ consapevole della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
il dichiarante decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini dell'iscrizione nell'elenco
nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, ai sensi del comma 4 del D.L.vo n. 81 del 2008

DICHIARA

di possedere i requisiti previsti dall'art. 38 del D.L.vo n. 81 del 2008 e i seguenti titoli professionali
(barrare la voce specifica):

Specializzazione in:

- Medicina del lavoro conseguita il _____ presso _____
 Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica conseguita il _____ presso _____

Docenza in:

- Medicina del lavoro
- Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- Tossicologia industriale
- Igiene industriale
- Fisiologia e igiene del lavoro
- Clinica del lavoro
- Autorizzazione ex art. 55 D. Lgs. 277/1991

Specializzazione in:

- Igiene e medicina preventiva conseguita il _____ presso _____
- Medicina legale conseguita il _____ presso _____

Il sottoscritto dichiara, altresì, di:

- essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti;

- di essere a conoscenza che il Ministero del lavoro, della Salute e delle politiche sociali si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dall'iscrizione dell'elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Luogo e data

Firma

Normativa comunitaria

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri dell'UE.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE L 96/15 del 9-4-2008 è pubblicata la Direttiva 2008/47/CE della Commissione dell'8 aprile 2008 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

L'adozione della direttiva 2008/47/CE è partita dalla considerazione che il progresso tecnico e l'innovazione tecnologica hanno reso possibile la commercializzazione di un numero crescente di generatori di aerosol con un complessa concezione tecnica e caratteristiche che differiscono da quelle tradizionali.

Tuttavia, le disposizioni della direttiva 75/324/CEE non sono sufficienti a garantire un elevato livello di sicurezza dei generatori aerosol non convenzionali. I modelli o disegni dei nuovi aerosol possono presentare pericoli non contemplati dalle disposizioni in materia di sicurezza della direttiva, applicabili unicamente ai modelli di generatori aerosol di tipo tradizionale. Il fabbricante deve pertanto effettuare un'analisi dei rischi tenendo adeguatamente conto di tutti gli aspetti inerenti la sicurezza.

Ove occorra, tali analisi deve valutare il rischio derivante dall'inalazione del contenuto erogato dal generatore aerosol in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenendo conto della dimensione e della distribuzione granulometrica delle particelle, nonché delle proprietà fisiche e chimiche del contenuto, in quanto l'inalazione di particelle del getto nebulizzato dall'aerosol può avere effetti pregiudizievoli per la salute dell'utilizzatore in simili condizioni di uso, anche quando il generatore di aerosol è classificato ed etichettato correttamente conformemente alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

La nuova direttiva tiene conto del rischio di infiammabilità presentato, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, dalle sostanze contenute nel generatore aerosol.

L'attuale definizione di "componenti infiammabili", infatti, non è ritenuta sufficiente a garantire in tutti i casi un livello elevato di sicurezza. In particolare, benché alcuni componenti dispersi dai generatori aerosol non siano definiti "infiammabili", essi possono risultare tali in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili del generatore aerosol. Inoltre gli attuali criteri di infiammabilità riguardano unicamente le sostanze e i preparati chimici e non tengono conto di particolari condizioni fisiche del conte-

nuto nebulizzato o di condizioni d'uso speciali del generatore aerosol. Anche partendo da tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare la direttiva 75/324/CEE come indicato nell'allegato alla nuova direttiva 2008/47/CE, che dovrà essere adottata dagli Stati membri entro il 29 ottobre 2009 ed applicando le relative disposizioni a decorrere dal 29 aprile 2010.

Materiali e oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti

L'utilizzo della plastica riciclata in imballaggi e in genere in materiali destinati al contatto con alimenti era normata dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 e dal regolamento (CE) n. 2023/2006. Ora la materia è stata rivisitata attraverso l'emanazione del regolamento (CE) N. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008.

Come è noto, i rifiuti plastici possono essere trattati meccanicamente per produrre materiali od oggetti riciclati oppure possono essere ridotti a monomeri e oligomeri mediante la depolimerizzazione chimica. I monomeri e gli oligomeri risultanti dalla depolimerizzazione chimica non devono essere trattati diversamente dai monomeri prodotti mediante sintesi chimica: quindi rientrano nell'autorizzazione dei monomeri e degli additivi di cui alla direttiva 2002/72/CE e devono essere conformi alle specifiche e ai criteri di purezza stabiliti dalla suddetta direttiva. Sono pertanto esclusi dal campo di applicazione del nuovo regolamento.

Ritagli e scarti dalla produzione di materiali plastici destinati al contatto con gli alimenti, che non sono stati a contatto con alimenti o altrimenti contaminati, e vengono fusi nuovamente in loco per fabbricare nuovi prodotti o venduti ad un terzo nell'ambito di un sistema di controllo della qualità conforme alle buone pratiche di fabbricazione di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006, sono considerati adatti per le applicazioni destinate al contatto con gli alimenti e vanno pertanto esclusi dal campo di applicazione del nuovo regolamento.

Tutti gli altri ritagli e scarti dalla produzione di materiali plastici destinati al contatto con gli alimenti sono inclusi nel campo di applicazione del nuovo regolamento

Quest'ultimo stabilisce la prassi autorizzativa per il riutilizzo della plastica riciclata, con la precisazione che esso non riguarda la plastica riciclata utilizzata dietro una barriera funzionale di plastica, in quanto le norme stabilite dalla direttiva 2002/72/CE per le sostanze impiegate dietro una barriera funzionale di plastica sono considerate sufficienti a garantire la sicurezza anche delle plastiche riciclate utilizzate dietro una barriera funzionale.

La Commissione osserva anche che i rifiuti plastici possono essere contaminati da sostanze provenienti dall'uti-

lizzazione precedente o dall'uso improprio delle plastiche o da sostanze provenienti da plastiche non destinate al contatto alimentare. Poiché non è possibile conoscere tutti i possibili tipi di contaminazione e visto che tipi diversi di plastiche hanno capacità diverse di assorbire e rilasciare sostanze contaminanti, non è possibile stabilire caratteristiche definite per il prodotto finale applicabili a tutti i tipi di plastiche riciclate.

Quindi una caratterizzazione della materia prima insieme a un processo adatto a rimuovere possibili sostanze contaminanti sono necessari per controllare la sicurezza del prodotto finale.

L'autorizzazione può essere rilasciata alla condizione che l'input di materia plastica deve provenire da materiali e oggetti di plastica che sono stati fabbricati a norma della legislazione comunitaria sui materiali e gli oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti, in particolare la

direttiva 78/42/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 2002/72/CE. Appare evidente a chi stende questa nota che ben difficilmente si potrà fare uso di plastica proveniente dalla comune raccolta indifferenziata; il riciclo a fini di produrre manufatti destinati al contatto con alimenti sarà abbastanza agevole se verranno instaurate procedure di raccolta di plastiche già utilizzate a contatto con gli alimenti e, per quanto possibile, monomateriali.

Il controllo ufficiale di un impianto di riciclo e di trasformazione è eseguito conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e deve includere, in particolare, l'audit quale mezzo di controllo tecnico conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Note giurisprudenziali

Illecito trasporto di rifiuti

La Suprema Corte, con sentenza n.01344/2007, ha preso in esame il ricorso di un imprenditore che gestiva un villaggio turistico. La fattispecie prende origine da una ordinanza del Tribunale di Catanzaro, che ha sottoposto a sequestro preventivo un trattore agricolo e rimorchio utilizzato, secondo l'accusa, per l'illecito trasporto di rifiuti. I rifiuti trasportati erano rifiuti solidi urbani e i mezzi sequestrati si muovevano all'interno del villaggio turistico; secondo i giudici di merito lo scopo del trasporto era quello di portarli all'esterno. Le esigenze di cautela sono state individuate nella necessità di evitare la commissione di ulteriori reati.

Sostiene l'indagato che la movimentazione di rifiuti all'interno di un'area privata non è considerata trasporto ai sensi dell'art. 139 comma 9 del decreto legislativo 152/2006 e che la condotta - anche se fosse puntuale la ricostruzione fattane dai Giudici - non costituirebbe comunque reato, in quanto si tratterebbe di un tentativo di contravvenzione.

Secondo la Cassazione, questo non è sufficiente per escludere la punibilità della condotta, dal momento che i Giudici di merito hanno ritenuto che la situazione concreta rendesse plausibile la prospettazione che la movimentazione dei rifiuti fosse prodromica al loro trasporto fuori dell'area privata

Conseguentemente, il ricorso dell'indagato non è stato accolto.

Certamente la decisione della Cassazione si è basata su una conoscenza dei fatti ben più approfondita di quanto risulta dalla sentenza; che, come tale, si presta a qualche interrogativo. In buona sostanza, occorre conoscere quale sia l'organizzazione con la quale l'Ente pubblico provvede alla raccolta dei rifiuti solidi urbani: ove esso si avvalga di cassonetti situati all'esterno degli insediamenti, appare evidente la necessità di portare i rifiuti dall'interno dell'area privata fino al più vicino cassonetto.

La Cassazione comunque sottolinea anche che la norma citata dal ricorrente non sottopone al regime di esenzione autorizzativo solo il trasporto dei rifiuti che sono veicolati all'interno di aree private solo per una diversa destinazione interna: in questo caso, non essendo applicabile la norma derogatoria, necessita il provvedimento di autorizzazione e la consumazione del reato coincide con l'inizio della attività di trasporto; tale rilievo esclude la possibilità di configurare una ipotesi tentata che è inammissibile in tema di reati contravvenzionali.

Sulla responsabilità del datore di lavoro e dell'addetto alla sicurezza

La Suprema corte di cassazione, sezione VI penale, con sentenza 6 dicembre 2007 - 8 febbraio 2008, n. 6277 ha

precisato che i collaboratori del datore di lavoro sono, al pari di quest'ultimo, da considerare, per il fatto stesso di essere inquadrati come dirigenti o preposti e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, destinatari iure proprio dell'osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc.

La vicenda riguarda l'infortunio subito da un lavoratore durante il trasporto di manuale di una porta di peso elevato, in violazione dell'art. 48 del D.L.vo 626/1994; il Tribunale competente per territorio ha assolto il datore di lavoro e il dirigente addetto alla sicurezza, riconoscendo la responsabilità del solo responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Contro l'assoluzione ha ricorso la competente procura della Repubblica, deducendo a sostegno violazione di legge, per avere il giudice di merito, interpretando erroneamente le disposizioni di cui agli artt. 4 ed 8 del D.L.vo 626/1994, ritenuto che fosse sufficiente a giustificare l'esenzione da responsabilità degli imputati, il solo fatto che il datore di lavoro avesse designato un responsabile del servizio di prevenzione degli infortuni per lo stabilimento. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, argomentando che il giudice di merito ha finito per accogliere quella deduzione difensiva, mostrando di non aver tenuto in considerazione, come avrebbe dovuto, il principio giuridico secondo cui, tra i destinatari iure proprio delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro dal D.P.R. n. 547/1955, sono compresi, tra gli altri, il datore di lavoro ed il dirigente e che quest'ultimo non si sostituisce, di regola, alle mansioni dell'imprenditore, del quale condivide, secondo le loro reali incombenze, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro: a meno che, da parte del titolare dell'impresa, sia avvenuta, non soltanto la nomina nel suddetto ruolo (di Dirigente) di persona qualificata e capace, ma anche il trasferimento alla stessa di tutti i compiti di natura tecnica, con le più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione anche in materia di prevenzione degli infortuni, con il conseguente esonero, in caso di incidente, da responsabilità penale del datore di lavoro.

In effetti, come abbiamo più volte ricordato su Folium, tra i compiti di detto responsabile rientra l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare. Ma è il datore di lavoro che si trova nella posizione di garanzia, tanto che il decreto legislativo non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre, all'art. 89 punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi.

Il responsabile del servizio di prevenzione ha funzioni di consulente; la sua responsabilità è di tipo professionale, nel senso che nasce quando un infortunio "sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli

avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione."

Oltre a tutto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è figura sprovvista di quei ampi ed autonomi poteri di spesa ed organizzativi in materia di prevenzione degli infortuni, ritenuti indispensabili ai fini dell'esonero da responsabilità del datore di lavoro

Quanto alla responsabilità del dirigente, la formulazione originale del d. lgsl. 626/1994 stabiliva (art. 4) che "il datore di lavoro, il dirigente e il preposto esercitano, dirigono o sovrintendono le attività indicate all'art. 1 nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottando le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori".

Ma il successivo decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, ha abolito la distinzione tra obblighi indirizzati al solo datore di lavoro ed obblighi posti congiuntamente a carico di quest'ultimo e dei dirigenti e preposti, quasi a voler individuare nel datore di lavoro l'unico destinatario di tutti i precetti indirizzati al vertice gestionale dell'azienda o dell'ente.

In realtà, l'interpretazione chela Suprema Corte ha dato di questa disposizione è diversa: secondo la Corte, la nuova formulazione indica che il legislatore ha voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega. Conseguentemente, il dirigente con compiti attinenti anche alla sicurezza sul lavoro, deve ritenersi destinatario delle norme antinfortunistiche iure proprio, sicché egli aveva l'obbligo di vigilare e provvedere alla eliminazione dei rischi connessi alla movimentazione manuale dei manufatti ingombranti e pesanti o, quanto meno, anche a mezzo di informazione diretta del problema al datore di lavoro, doveva interessarsi perché altri provvedesse, specialmente nel momento in cui ne è venuto a conoscenza, alla eliminazione di quei rischi per la salute dei lavoratori.

Pertanto la sentenza assolutoria è stata cassata, con rinvio.

Un altro caso di infortunio in itinere

Di infortunio in itinere si è trattato molte volte, su Folium: a giustificazione, le statistiche dell'INAIL mostrano che questa tipologia di infortuni rappresenta una percentuale molto significativa del totale degli infortuni sul lavoro.

La fattispecie presa in esame dalla sezione lavoro della

Corte di Cassazione e giudicata con sentenza 7 febbraio 2008, n. 2895 muove dalla mancata concessione della rendita ai superstiti richiesta dalla vedova di un insegnante di materie tecniche, deceduto per un incidente stradale verificatosi mentre lo stesso si stava recando a un corso di aggiornamento obbligatorio. I giudici di merito, ai quali si era rivolta la vedova, avevano confermato la correttezza del mancato accoglimento, in quanto la partecipazione ad un corso di conversione per docenti non rientrerebbe nello spettro delle attività tutelate.

La Suprema corte ha confermato la sentenza di merito, respingendo il ricorso della vedova e argomentando che a nulla vale l'obbligatorietà della frequenza al corso di aggiornamento e il fatto che l'insegnante fosse stato autorizzato ad avvalersi di mezzo proprio.

Difatti, la tutela dell'infortunio in itinere compete alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa. La normativa in vigore comprende tra le persone tutelate gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che svolgano attività tutelate ai sensi dell'art. 1, n. 28 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e cioè attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro. Gli insegnanti rientrano nella assicurazione obbligatoria: a) se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, registratori, mangianastri, proiettori), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine; b) se come dettato dalle ipotesi particolari previste dall'art. 1, n. 28 e art. 4, n. 5 del T.U. sono direttamente adibiti alle seguenti attività: esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro.

Chi conosce il mondo della scuola ben sa che un insegnante di materie tecniche, di fatto, non può che rientrare in queste categorie.

Tuttavia, argomenta la Corte, "La originaria ricorrente, come rilevato dalla sentenza impugnata, non ha mai dedotto i fatti sopra indicati che danno titolo alla copertura assicurativa dell'attività di insegnamento espletata dal de cuius, che di per sé sola non dà luogo alla tutela Inail (Cass. 14 febbraio 2004 n. 2887)."

Chi stende questa nota, mentre si rammarica del fatto che la difesa avanti i giudici di merito abbia trascurato la necessaria deduzione, osserva che l'applicazione letterale della norma, certo non criticabile sotto il profilo giuridico, è andata contro la giustizia sostanziale.

SICUREZZA IGIENE INDUSTRIALE AMBIENTE.

**IRSI
DA PIÙ DI TRENT'ANNI
AL FIANCO DELLA VOSTRA AZIENDA.**

IRSI, Istituto Ricerche Sicurezza Industriale, opera dal 1974 nel campo della sicurezza

sui luoghi di lavoro, dell'igiene industriale e dell'impatto ambientale.

Grazie a tecnici specializzati, è in grado di studiare, accertare e risolvere i problemi specifici, fornendo aggiornate valutazioni rispetto alla normativa di riferimento.

La pluriennale attività e l'esperienza acquisita consentono a IRSI di operare in tutti i maggiori settori merceologici ed industriali, anche in collaborazione con Istituti Universitari, affrontando, con criteri mirati, gli svariati problemi ambientali e di igiene del lavoro, molte volte peculiari delle singole realtà.



20122 Milano - Corso di P.ta Vittoria 8

Tel: 02.5516108 / Fax: 02.54059931 / www.irsi.it / irsi@irsi.it



ASSISTENZA ALLE AZIENDE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NELL'ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



IGIENE INDUSTRIALE



AMBIENTE - ECOLOGIA



SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO



RISCHI RILEVANTI



CORSI DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO